



# **DICHIARAZIONE ANNUALE E GESTIONE DEL CREDITO IVA**

**RIMBORSO CREDITO IVA- COMPENSAZIONI**





## Neutralità dell'IVA

- Uno dei principi fondamentali su cui si basa l'IVA è costituito dalla **NEUTRALITÀ** dell'imposta;
- Il meccanismo della rivalsa e detrazione è diritto ad assicurare che alla fine del ciclo produttivo/distributivo l'IVA colpisca solo il consumatore finale;
  - I soggetti passivi (in genere) non sopportano l'onere tributario pur essendo **DEBITORI DELL'IMPOSTA** (rapporto Erario-contribuente);
- Il principio di neutralità comporta che l'Amministrazione finanziaria non può riscuotere IVA per un ammontare superiore a quello che il soggetto passivo ha diritto di percepire.



## Evidenza della neutralità

Il **meccanismo** dell'imposta, che mira a colpire il valore aggiunto dei beni ceduti o dei servizi prestati, rimanendo **neutrale rispetto al numero dei passaggi effettuati**, impone a ciascun soggetto di applicare l'imposta, con aliquota proporzionale, sul corrispettivo della cessione del bene o della prestazione del servizio, consentendogli, al contempo, di portare in detrazione l'imposta assolta a monte sulle forniture di beni e di servizi.

Il diritto/obbligo di **rivalsa**, che costituisce il principio corrispondente a quello di **detrazione**, è a tal punto necessario e funzionale al rispetto della neutralità dell'imposta, che l'ordinamento si preoccupa di riconoscerlo anche in ipotesi diverse da quelle fisiologiche. Si pensi alla rivalsa a seguito di accertamento



## Essenzialità del principio di neutralità

- La detrazione costituisce la regola generale e, insieme alla rivalsa, è **strumento necessario per assicurare la neutralità dell'imposta;**
- Dall'applicazione del meccanismo può derivare l'emersione di una situazione creditoria nei confronti dell'Erario
  - In tal caso «il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo ovvero di chiedere il rimborso ...» (cfr. art. 30 DPR n. 633 del 1972)



## **Art. 179 della Direttiva 2006/112/CE**

### Modalità di esercizio del diritto alla detrazione IVA

*«Il soggetto passivo opera la detrazione globalmente, sottraendo dall'importo dell'imposta dovuta per un periodo d'imposta l'ammontare del l'IVA per la quale il diritto a detrazione è sorto, nello stesso periodo, ed è esercitato secondo quanto previsto all'art. 178.»*

*[...]*



## Art. 183 della Direttiva 2006/112/CE

### Utilizzo dell'eccedenza detraibile

*«Qualora, per un periodo d'imposta, l'importo delle detrazioni superi quello dell'IVA dovuta, gli Stati membri possono far **riportare l'eccedenza** al periodo successivo, o **procedere al rimborso** secondo modalità da essi stabilite.*

*Tuttavia, gli Stati membri possono rifiutare il rimborso o il riporto se l'eccedenza è insignificante.»*



## Art. 30 DPR 633/1972

### Utilizzo dell'eccedenza detraibile

*«Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, **il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo**, ovvero di **chiedere il rimborso** nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività.»*



## Compensazioni

### VERTICALE

computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo

### ORIZZONTALE

Art. 17 D.Lgs. 9 luglio  
1997, n. 241

I contribuenti eseguono **versamenti** unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale **compensazione dei crediti**, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.





QUALI CREDITI	<ul style="list-style-type: none"><li>I crediti risultanti dalle <b>dichiarazioni</b> IVA.</li></ul>
QUANDO	<ul style="list-style-type: none"><li>Entro la <b>data di presentazione</b> della dichiarazione successiva;</li><li>Per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.</li></ul>
QUANTO	<ul style="list-style-type: none"><li>Limite generale: <b>€ 700.000</b></li><li>Subappaltatori in <i>reverse charge</i>: <b>€ 1.000.000</b></li><li>Limite speciale: <b>€ 250.000</b> – crediti da discipline agevolative sovvenzionali – quadro RU modello redditi</li></ul>



## Precisazioni sul limite di 700.000 euro

La soglia di euro **700.000** per le compensazioni in F24 è stata sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia Ue

La Corte con sentenza del 16 marzo 2017, causa n. C-211/16 caso Bimotor ha affermato:

*«Di conseguenza, occorre rispondere alla questione dichiarando che l'articolo 183, primo comma, della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita la compensazione di taluni debiti tributari con crediti IVA a un importo massimo determinato, per ogni periodo d'imposta, a condizione che l'ordinamento giuridico nazionale preveda comunque la possibilità per il soggetto passivo di recuperare tutto il credito IVA entro un termine ragionevole».*



## **Precisazioni sul limite di 700.000 euro (segue)**

Nel predetto limite di euro 700.000, allo scopo di evitare abusi diretti a superare il prescritto massimale, devono essere computati i seguenti importi:

- Quota del credito annuale IVA utilizzata in compensazione con altre imposte;
- Quota del credito annuale IVA chiesta a rimborso con “procedura semplificata”;
- Quota del credito annuale IVA ceduta per la partecipazione al consolidato ai fini imposte dirette;
- Quota del credito infrannuale IVA utilizzata in compensazione con altre imposte.



## **Precisazioni sul limite di 700.000 euro (segue)**

- Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 è scartato;
- Per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA (...) è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti (...);
- Per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (...) è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA (...);
- Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.



## **Visto leggero o visto di conformità**

Il visto di conformità di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 241 del 1997, costituisce il primo dei livelli dell'attività di assistenza fiscale fornita ai contribuenti da soggetti diversi rispetto all'Amministrazione finanziaria;

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 5.000 euro annui hanno **l'obbligo** di richiedere l'apposizione del visto di conformità;

A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che (...) utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno **l'obbligo** di richiedere l'apposizione del visto di conformità (...).



## Visto leggero o visto di conformità

In alternativa all'apposizione del visto di conformità, è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile;

I contribuenti soggetti agli Isa che abbiano conseguito per il periodo d'imposta 2018 un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8, anche a seguito dell'indicazione di ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili





## **Decreto del 31/05/1999 n° 164 – Min. Finanze**

### **Art. 2**

*Il rilascio del visto di conformità [...] implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto.*

*[...] implica, inoltre:*

- a) la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto*
- b) la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione*



## **D.Lgs. del 09/07/1997 n° 241**

### **Art. 35 - Soggetti**

- Responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF;
- Professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- Professionisti iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro;
- Soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria. Questi soggetti non sono legittimati ad apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni «modello 730»





# **Risoluzione n° 99/E del 29/11/2019**

## **Telefisco 2020**

### **Regola generale**

- Il soggetto che appone il visto deve predisporre e inviare la dichiarazione;
- È consentito che invii la dichiarazione l'associazione cui il soggetto appartiene;
- È consentito che invii la dichiarazione la società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale.

### **Assimilazioni**

- È consentito che le scritture contabili siano tenute e le dichiarazioni siano trasmesse dal contribuente, purché il professionista eserciti un controllo diretto e le scritture contabili siano sotto la sua responsabilità.



# **Riallineamento compensazioni IIDD e IVA**

## **Articolo 3 del DL 124/2019 convertito con Legge 19 dicembre 2019 n. 157**

*«È consentito compensare importi superiori a 5.000 euro annui solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito. Viene altresì esteso l'obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione. Per effetto di quanto sopra, la disciplina della compensazione dei crediti di imposta relativi alle imposte dirette è allineata a quella dei crediti di imposta risultanti dalle dichiarazioni IVA. Vengono modificati anche gli importi e la natura delle sanzioni prevedendo il 5 per cento dell'importo fino a 5.000 euro e 250 euro per importi superiori a 5.000 euro per ciascuna delega non eseguita.»*



## Effettuazione della compensazione

La compensazione è operata tramite Mod. F24 presentato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entrate/Fisconline), **indipendentemente dall'importo.**

OTTIMIZZARE LE DISPONIBILITA' FINANZIARIE  
CONTRIBUENTI


**Vs**

ESIGENZA DI TUTELA DEL GETTITO  
ERARIALE



## **Effettuazione della compensazione**

- L'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione dei modelli F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio (Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.08.2018)
  - Nel caso di corretto utilizzo del credito, o decorsi 30 giorni dalla presentazione del modello, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni sono considerate effettuate alla data della loro effettuazione.
  - In caso contrario, la delega di pagamento non sarà eseguita e le relative compensazioni non si considereranno effettuate.





## Crediti inesistenti Vs Crediti non spettanti

- Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti “**superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste**” l’art. 13, comma 4 del D.Lgs. 471/1997 prevede l’applicazione di una sanzione del 30% dei crediti indebitamente compensati;
- Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti “**inesistenti**” l’art. 13, comma 5 del D.Lgs. 471/1997 prevede l’applicazione di una sanzione dal 100% al 200% dei crediti indebitamente compensati;

Sopra il limite di euro 50.000 limite si configura il delitto di indebita compensazione punito dall’art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000 che punisce l’utilizzo di **crediti non spettanti** con una pena detentiva da sei mesi a due anni, e punisce l’utilizzo **di crediti inesistenti** con una pena detentiva da un anno e sei mesi a sei anni



# Compensazione orizzontale Vs Importi a ruolo

A decorrere dal 1° gennaio 2011 è vietata la compensazione orizzontale dei crediti spettanti qualora vi siano importi iscritti a ruolo per imposte erariali e accessori superiori a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento.

- Importo totale a ruolo, anche se le singole cartelle sono sotto soglia;
- Non vi è differenza tra ruoli ordinari e straordinari / iscrizioni definitive o a titolo provvisorio;
- Non opera pro quota, impedisce in toto l'utilizzo del credito in compensazione;
- Opera per le sole imposte erariali;
- L'inosservanza del divieto espone alla sanzione del 50%.



# **Accollo del debito di imposta altrui e divieto di compensazione**

## **Articolo 1 del DL 124/2019 convertito con Legge 19 dicembre 2019 n. 157**

È modificata la disciplina dell'accollo del debito di imposta altrui prevedendo, tra l'altro, il divieto di pagamento di tali debiti mediante compensazione con crediti vantati dall'accollante. Nel caso di violazione del divieto di compensazione i pagamenti così effettuati si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge applicandosi le sanzioni per ritardati od omessi versamenti diretti e per le altre violazioni in materia di compensazione, come individuate dall'articolo 13 del D.Lgs. N. 471 del 1997. In deroga alla disciplina generale in materia di sanzioni tributarie, le sanzioni per violazioni alla presente disciplina possono essere irrogate con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento.



## **Compensazione trimestrale**

- L'utilizzo in compensazione del credito IVA è consentito solo dopo la presentazione dell'istanza
- In caso di superamento del limite di 5.000 euro annui (riferito all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno) l'utilizzo di tali crediti può essere fatto solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza di rimborso/compensazione.
- Qualora si voglia utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 euro annui (50.000 euro per le start-up innovative) è necessaria l'apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo sull'istanza da cui emerge il credito
- Per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).





# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Dott. Gianluca Lacidogna